



# COMUNE DI CINISI

(Città metropolitana di Palermo)

C.F. 80017500820

P.IVA 02438370823

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE

*N. 187 del 30/12/2022*

**Proposta n.188 del 30/12/2022**

**OGGETTO:** Presa d'atto della Sentenza della Corte di Cassazione N. 12833/22 emessa in data 20/01/2022- Rimborso spese, per consulenze tecniche di parte, in favore del dipendente, oggi in quiescenza, distinto con la matricola n. 700 -

L'anno **duemilaventidue** addì 30 del mese di dicembre alle ore 23,31 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **Gianni Palazzolo** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
PALAZZOLO Gianni	Sindaco	x	<input type="checkbox"/>
RUFFINO Aldo	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	x
LA FATA Maria Francesca	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
SOLLENA Vito	Assessore	<input type="checkbox"/>	x
NICCHI Angelo Alessio	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
DI MAGGIO Salvina	Assessore	x	<input type="checkbox"/>

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:

Ruffino - Sollena

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Giovanni Impastato

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## La Giunta Comunale

**Premesso che** ai sensi dell'Art. 39 della Legge Regionale 29 Dicembre 1980 n. 145 " Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità ;

**Che**, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14/09/2000, l'Ente di appartenenza, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico ogni onere di difesa a proprio carico a condizioni che non sussista conflitto d'interesse, facendo assistere il dipendente da un legale di fiducia, dallo stesso indicato, previa manifestazione del gradimento dell'Ente medesimo;

**Che** la ratio della norma si interpreta nel senso che le azioni legali, ingiuste ed infondate, poste in essere nei confronti dei dipendenti, in conseguenza della pubblica funzione ricoperta in base al principio, secondo il quale, l'Amministrazione interviene contribuendo alle spese di difesa, a tutela dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito;

**Che** la Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR 2010 del 19/07/2010 ha esplicitato i presupposti, già contemplati nel richiamato art.28 del CCNL 14/09/2000, che l'Ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle spese legali, riportando in particolare al punto " 2) il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario ;"

**Che** il dipendente del Comune di Cinisi Geom. A.M. distinto con la matricola n. 700, è stato rinviato a giudizio, insieme ad altri dipendenti comunali, per fatti connessi all'espletamento delle sue funzioni all'interno del Comune di Cinisi, a seguito di indagini preliminari ed il processo penale di primo grado, rubricato al n. R.G.N.R. 18290/2013- 445/2015, veniva definito, con Sentenza n. 1131/2018 del Tribunale di Palermo sez. III penale, del 22/02/2018, con la quale il dipendente veniva riconosciuto colpevole dei reati ascritti e condannato, in solido con gli altri dipendenti imputati, al pagamento di una provvisoria esecutiva di €. 100.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili costituita;

- I dipendenti comunali, tra i quali A.M. proponevano appello in **Corte d'Appello** di Palermo per la riforma della superiore Sentenza n. 1131/2018 ed il processo d'appello si definiva con Sentenza N.1394/2020 R.g. del 22/05/2020, con la quale, in riforma della Sentenza di primo grado, gli imputati venivano assolti dai reati a ciascuno di loro ascritti, con la formula "**perché i fatti non sussistono** ";

- **Avverso** la sentenza d'Appello, tuttavia, veniva proposto, da parte delle parti civili costituite, Ricorso in Cassazione ed il dipendente del Comune di Cinisi matricola N. 700, in quiescenza, con nota assunta al protocollo gen. 28612 del 02/12/2021 comunicava che la Suprema Corte di Cassazione, aveva fissato l'udienza per il giorno 20/01/2022, nel procedimento penale iscritto al R.G. Corte di Cassazione n. 3176/2021, e con successiva nota assunta al prot. Gen. 28612 del 02/12/2021, comunicava che il legale incaricato per la propria difesa, era l'Avvocato Michele De Stefani con studio a Palermo in Via Caltanissetta n. 4 chiedendo all'Amministrazione comunale di voler concedere il patrocinio legale, manifestando il gradimento nei confronti dell'Avvocato, sopra individuato;

- **Che** l'Amministrazione comunale con Deliberazione della Giunta Com.le n.7 del 19/01/2022, immediatamente esecutiva, manifestava **il gradimento nei confronti dell'Avvocato Michele De Stefani** con studio in Via Caltanissetta n. 4 incaricato dal dipendente medesimo per la propria difesa nel procedimento penale in Corte di Cassazione iscritto al R.G.N.3176/2021, concedendo il patrocinio legale gratuito;

-**Che** con la superiore Deliberazione di Giunta n.7/2022 veniva prenotata, la somma complessiva di €. 4.399,25 determinata con riferimento ai valori minimi degli onorari legali di cui al D.M. n. 55/2014, al capitolo 01.11.1.03 cap. 1058 del bilancio 2022, impegnata con determinazione del Responsabile del I Settore n. 137 del 10/02/2022 ;

- **Che** la Corte di Cassazione con **Sentenza n. 12833/22** emessa in data 20/01/2022 e depositata in Cancelleria in data 09/06/2022, acquisita in copia conforme all'originale, su richiesta dell'Ente, in data 09/12/2022 al protocollo n. 36301, rigettava i ricorsi presentati dalle parti civili costituite e la **Sentenza della Corte d'Appello, n.1394/2020**, sopra richiamata, con la quale i dipendenti comunali, imputati nel processo penale, in

argomento erano stati assolti con la formula “ **Perchè i fatti non sussistono**” è divenuta definitivamente irrevocabile;

- che in data 11/07/2022 al protocollo generale del Comune di Cinisi al n. 17666 il dipendente A.M. ha trasmesso copia integrale della Sentenza della Corte di Cassazione estratta in Cancelleria in data 09/06/2022 ed ha presentato richiesta di rimborso delle spese sostenute per la propria difesa, ivi comprese **le spese per le consulenze tecniche di parte richieste dai legali difensori degli imputati**;

- Che la Sentenza della Corte di Cassazione N. **12833/22** è definitivamente stata acquisita in copia conforme all'originale, rilasciata dalla direzione dell'URP della suprema Corte, su richiesta dell'Ente, in data 09/12/2022 al protocollo n. 36301;

- che, come risulta dagli atti processuali, gli imputati si sono avvalsi, per la propria difesa, della consulenza tecnica di parte dello studio di grafologia giudiziaria del Dott. Pietro Pastena e della Dott.ssa Amalia Panebianco, in relazione alla relazione grafologica;

- Che, inoltre, sono state depositate in giudizio perizia giudiziaria del Dott. Arch. Giuseppe Cangemi e perizia tecnica di parte del Dott. Chimico Dario Gallotta, il quale ha provveduto ad un'analisi sull'inchiostro utilizzato per le annotazioni al progetto e quello utilizzato per apporre la dicitura “ **ANNULLTO**”;

- **Atteso che** alla luce di pronuncia della Corte di Cassazione civile sez. VI la medesima, con Ordinanza N. 30289 del 20/11/2019 ha così affermato:” **Che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate**” fatta salva la decisione del giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. di escludere detta voce qualora la ritenga eccessiva o superflua;

- **Che** il Giudice, in ordine alla liquidazione delle spese non si è pronunciato in tal senso;

- **Che il dipendente**, il quale ha anticipato il pagamento delle spese nell'interesse di tutti gli imputati, ha allegato, alla richiesta di rimborso per le consulenze tecniche di parte, assunta al protocollo generale n. 17666 del 11/07/2022, le fatture emesse dai professionisti, tutte quietanzate dai medesimi ed ha allegato le ricevute dei bonifici bancari, effettuati come di seguito elencati:

- **Fattura N. 6 e N. 8**, rispettivamente del 07/07/2014 e del 18/07/2017 di acconto e saldo del **Prof. Dott. Giuseppe Gangemi** per l'importo complessivo di **€. 5.075,20** ;

- **Ricevuta n. 1 e n. 2** del 14/10/2014 di acconto e saldo del **Dott. Chimico Dari Gallotta** per l'importo complessivo **2.500,00** ;

- **Ricevuta di bonifico bancario** effettuato in data 19/07/2017 in favore della Dott.ssa Amalia Panebianco per l'importo di **€. 300,00** ,

- **Fattura n. 13/2018** del 09/10/2018 emessa dal Dott. Grafologo Pietro Pastena per l'importo di **€. 540,00**;

-**Che** l'importo complessivo da rimborsare al dipendente è pari ad **€. 8.415,20** ;

-**Atteso che** ricorrono tutte le condizioni essenziali per procedere al rimborso:

- Assenza di dolo o colpa grave;

- Connessione tra il contenzioso e la carica rivestita dal dipendente;

- Assenza di conflitto d'interesse tra il soggetto e l'Ente di appartenenza, sancito dalla citata Sentenza;

- Conclusione del procedimento giudiziario con **Sentenza definitiva di assoluzione, con formula totalmente liberatoria, perché “ i fatti non sussistono”**;

-**Che** occorre nell'anno di competenza finanziaria, in cui si perfeziona l'obbligazione, procedere al rimborso, al fine di prevenire l'insorgere di un debito fuori bilancio, come statuito da pronunce della Corte dei Conti;

-**Ritenuto** pertanto, dover rimborsare al dipendente comunale, oggi in quiescenza, già individuato con il codice dipendenti n. 700 la somma di **€. 8.415,20** ;

**VISTA** La deliberazione consiliare n. 81 del 30/12/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 82 del 30/12/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2022/2024;

**VISTA** la deliberazione di Giunta com.le n. 175 del 30/12/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022/2024;

**VISTA** la deliberazione di Giunta com.le n. 176 del 30/12/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PDO 2022/2024;

**VISTO** l'O.R.E.L.L. vigente in Sicilia;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità

- **VISTO** L'art. 12 della L.R. 44/91
- **CON** voti unanimi espressi palesemente,

### **DELIBERA**

**1) Prendere Atto** della Sentenza della Corte di Cassazione sez. V Sez. Penale n. 12833, pronunciata in data 20/01/2022 nel procedimento penale R.G. Corte di Cassazione 3176/2021 ed acquisita agli atti dell'Ente in copia conforme all'originale in data 09/12/2022 al protocollo generale n. 36301, con la quale:

- **I Ricorsi** proposti dal Procuratore generale e dalle parti civili costituite, avverso la Sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte di Appello in data 23/05/2020 con il n. 1394/2020, sono stati rigettati, nei confronti dei dipendenti comunali, tra i quali il dipendente distinto con il numero di matricola 700;

- **La Sentenza della Corte d'Appello n. 1394/2020** resa a definizione del procedimento d'Appello, proposto dagli imputati, iscritto al R.G. n. 18290/2013 con la quale gli imputati sono stati assolti dai reati ascritti "**Perchè i fatti non sussistono**", è divenuta **irrevocabile**;

- **Si condannano** le parti civili costituite al pagamento delle spese processuali;

**2) - Dare mandato al responsabile del I Settore di Procedere**, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'Art. 39 della L.r. 29/12/1980 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, all'impegno di spesa per la somma di € **8.415,20** al capitolo 01.11.1.10.1064 per il rimborso delle **spese per consulenze tecniche di parte** sostenute, in favore del dipendente comunale, in premessa indicato, nella sua qualità, con riferimento alla Deliberazione n.7/2022 con la quale è stato concesso il patrocinio legale gratuito;

**3) Dare atto** che l'obbligazione si è perfezionata e divenuta esigibile, nell'esercizio finanziario corrente ;

**4) Dichiarare** la presente **Immediatamente esecutiva**;

**L'Istruttore Amministrativo**  
F.to S.Iacopelli

**IL SINDACO**  
Avv. Gianni Palazzolo

- **Atteso** che sulla superiore Delibera si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell' Art. 53 della L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 che di seguito si trascrivono:

**PARERE FAVOREVOLE** del responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

**IL RESPONSABILE DEL I SETTORE**  
F.to Dott. ssa C. Palazzolo

**PARERE FAVOREVOLE** per quanto concerne la regolarità contabile;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
F.to Dott. ssa P. Vitale

*Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma*

IL SINDACO  
F.to Avv. Gianni Palazzolo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to La Fata Francesca

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Giovanni Impastato

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2022*

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

x Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91) ;

Li 30/12/2022

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.Giovanni Impastato

▣ *Che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2015 e s.m.i., la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune giorno 31/12/2022.*

Li 30/12/2022

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.Giovanni Impastato

